



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

REGOLAMENTO ISTITUTIVO LA FIGURA DEL/DELLA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA PER PREVENIRE E CONTRASTARE DISCRIMINAZIONI, ABUSI E MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO E DI STUDIO

(emanato con D.D. n.638 del 14.11.2018)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le misure di prevenzione e contrasto previste nel presente Regolamento si applicano a tutti/e coloro che studiano e lavorano presso la Scuola Normale Superiore (di seguito, in breve, Scuola), qualunque sia il rapporto in essere con la Scuola, e a tutte le persone che, a qualsiasi titolo, operino, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle strutture dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento trova applicazione nel caso di comportamenti che integrano violazioni del Codice Etico della Scuola e più in particolare quelle di cui agli articoli 3, 4 e 5 del codice medesimo relativi a discriminazioni, abuso del proprio ruolo e abuso di diritti, nonché molestie anche sessuali, e/o mobbing.

Art. 2 – Consigliere/a di fiducia

1. Secondo gli orientamenti espressi in ambito europeo (tra questi, la risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo e la Raccomandazione della Commissione europea 92/131), è istituita presso la Scuola la figura del/della Consigliere/a di fiducia (di seguito, in breve, il/la Consigliere/a), chiamata a svolgere funzioni di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, degli abusi e delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio.
2. Il/La Consigliere/a è nominato/a ogni tre anni, con incarico non rinnovabile, dal Direttore, sentito il Comitato Unico di Garanzia, tra i soggetti dichiarati idonei dal Senato Accademico per garanzie di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio, riservatezza, in possesso di doti personali, elevata competenza e comprovata esperienza professionale in ordine alle funzioni attribuite, sub specie mediazione e conciliazione. Il Senato Accademico individua gli/le idonei/e sulla base di un'apposita selezione pubblica per titoli e colloquio cui non può partecipare chi faccia parte a qualsiasi titolo della Scuola ovvero sia stato titolare nei 5 anni precedenti di incarichi, a qualsiasi titolo conferiti, anche sotto forma di prestazione occasionale, dalla Scuola.
3. Il/La Consigliere/a, in piena autonomia e nel rispetto della riservatezza di tutte le persone coinvolte:
 - a) presta la sua assistenza e la sua attività di ascolto, garantendo l'anonimato, a chi si ritenga vittima di discriminazioni, abusi e molestie e più specificatamente di violazioni del Codice Etico della Scuola, con particolare riguardo quelle di cui agli articoli 3 e, 4 e 5, e/o mobbing da parte di un altro componente della Scuola o di altra persona nell'ambito delle attività prestate in relazione alla Scuola, e si adopera per la risoluzione del caso;
 - b) ha il compito di monitorare eventuali situazioni di rischio, svolgendo attività di rilevazione dei disagi nel rispetto dell'anonimato;
 - c) fermo restando il dovere di assicurare il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti, ha accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso sottoposto alla sua attenzione e riceve tutte le informazioni necessarie per la definizione del medesimo;
 - d) collabora con il Comitato Unico di Garanzia alle cui riunioni può essere invitato/a a partecipare;
 - e) relaziona al Comitato Unico di Garanzia ed agli Organi della Scuola annualmente - e comunque ogni volta lo reputi opportuno - circa gli esiti della sua attività, anche di monitoraggio.
4. Al/Alla Consigliere/a è attribuito un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione e sono assicurati tutti i mezzi necessari al pieno svolgimento dei suoi compiti, tra questi a titolo

esemplificativo, ma non esaustivo, un luogo riservato dove ricevere chiunque ritenga di essere vittima di discriminazione, abusi o molestie.

5. La Scuola può stabilire di condividere le funzioni svolte dal/dalla Consigliere/a con altre istituzioni universitarie e di ricerca, individuando le opportune forme di coordinamento e di corresponsabilità sui mezzi necessari ad assicurare il corretto espletamento dell'incarico.

Art. 3 – Procedura informale d'intervento del/della Consigliere/a di fiducia

1. Chiunque tra i soggetti di cui all'art. 1 reputi di esser stata vittima di un comportamento riconducibile all'art. 2, in alternativa o prima di ricorrere alla procedura formale prevista dal Codice Etico della Scuola (art. 17 e seguenti), può rivolgersi al/alla Consigliere/a inoltrando una segnalazione per avviare una procedura informale nel tentativo, in un tempo ragionevolmente breve, comunque non superiore a 45 giorni, di dare una soluzione al caso.

2. Il/La Consigliere/a, ricevuta la segnalazione ed acquisito dal/dalla segnalante il consenso ad attivarsi, avvia in modo informale la trattazione della problematica: a) sentendo l'autore/trice dei comportamenti ritenuti lesivi, acquisendo in via riservata eventuali testimonianze, nonché accedendo ai documenti amministrativi inerenti il caso in esame; b) assicurando il contraddittorio tra le parti e svolgendo incontri, separati o congiunti, a fini conciliativi e di mediazione; c) vigilando sull'effettiva cessazione del comportamento lesivo, nonché suggerendo eventuali azioni idonee a prevenire situazioni di malessere nell'ambiente di lavoro e di studio e/o a contrastare situazioni di disagio.

3. La segnalazione al/alla Consigliere/a potrà essere ritirata dalla persona che ha richiesto l'intervento in ogni momento della procedura informale, a meno che la controparte, messa al corrente dell'avvio della procedura, manifesti comunque interesse alla positiva definizione in via informale della medesima.

Art. 4 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale online della Scuola.